RACCOMANDATA A/R



USCITA = 24/09/2008 - 0027558 Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA

E LA NORMATIVA TECNICA

Ufficio V – Sicurezza e Conformità Prodotti Via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA SOLCHIM S.P.A via delle Arti n. 6 26010 Fiesco (CR);

Oggetto: Provvedimento di ritiro dal mercato e divieto di commercializzazione di giocattoli

MINISTERO DELLA SALUTE

-3 OTT 2008

ACCETTAZIONE SALUTE, Ministero della Salute, 0040689-A-07/10/2008

DGPREY



MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANIATRIA UFFICIO IV (EX MINISTERO SALUTE)

Via Giorgio Ribotta n. 5

00144 Roma

Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena n. 299

OU166 Roma

GUARDIA di FINANZA NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI Via Raffaele Costi, 57/61 00155 Roma

Si notifica il provvedimento adottato in data odierna da questo Ufficio riguardante il ritiro dal mercato ed il divieto di commercializzazione del seguente giocattoli:

- Schiuma spray di carnevale da 150ml;
- Schiuma spray di carnevale da 250ml;

del quali è stata disposta la sospensione della produzione ed il ritiro dal commercio dall'uffcio IV del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali cui copia del provvedimento è parimenti inviato per il seguito di competenza.

Il Nucleo Speciale Tutela Mercati della GdF è invitato ad intervenire presso l'importatore in indirizzo al fine di accertare il rispetto del presente divieto. Gli esiti del controllo andranno indirizzati a questo Ufficio e, in caso di mancata ottemperanza, alla Camera di Commercio di Milano ai fini della irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 112, comma 3 del Codice del Consumo.

IL DIRIGENTE (dott.ssa Rita Novelli)

Nita Werelli

VZ

Sill of ASMERCIAL VENEZA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA CO The second secon (₹, •



Ministero

dello Sviluppo Economico;

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA UFFICIO V – SICUREZZA E CONFORMITA, DEI PRODOTTI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n 313, "Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428", ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che non possono essere immessi sul mercato giocattoli privi della marcatura CE;

VISTO il decreto legislativo 06 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte IV, concernente la sicurezza generale dei prodotti ed in particolare l'art. 107, comma 2, lett. e) punto 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge del 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero dello Sviluppo Economico, al quale sono trasferite le funzioni del Ministero dell'Attività Produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede, tra l'altro, lo svolgimento delle funzioni di controllo di conformità dei prodotti da parte della Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica;

CONSIDERATO che a seguito del DM 19 febbraio 2008 recante l'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero dello Sviluppo Economico le competenze dell' Ufficio D4 della ex Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori sono state trasferite all'Ufficio V della Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica;

VISTA la nota proc. n. 18820/08 mod. 21 noti del 24 luglio 2008, pervenuta a questo Ministero il 18 agosto 2008, con la quale la Procura della Repubblica di Milano presso Il Tribunale di Milano ordina la trasmissione a questo Ministero degli atti inerenti il procedimento penale che tratta il giocattolo "Schiuma", prodotto dalla ditta Solchim S.p.A., con sede in via delle Arti n. 6, 26010 Fiesco (CR), per le determinazione di competenza ai sensi dell'art. 10 del D. Lvo n. 313/1991nonché degli artt. 105 e 107 del D.Lvo n. 206 /2005;

VISTE le note n. 48141 e n. 48143 entrambe del 4 agosto 2008, pervenute il 25 agosto 2008, con le quali l'istituto Superiore di Sanità ha trasmesso la documentazione in cui viene relazionato che la composizione dichiarata dalla ditta sia del prodotto bomboletta Schiuma da 150 ml quanto quella da 250 ml è costituita da sostanze classificate pericolose per l'uomo o l'ambiente secondo la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE;

And the second s

TENUTO CONTO che per quanto sopra citato l'Istituto Superiore di Sanità attesta inoltre prodotti giocattolo "Bomboletta Schiuma spray di carnevale da 150ml e da 250 ml" non sono conformi ai requisiti di sicurezza dei giocattoli previsti dal D.Lvo 313/1991 relativamente alla presenza di sostanze classificate come pericolose in quantità tali da costituire un rischio per la salute, nelle condizioni di uso del giocattolo;

RITENUTO di dover disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto Lvo 313/91 il ritiro dei prodotti dal mercato ed il divieto di commercializzazione dei suddetti prodotti Schiuma spray ritenuti pericolosi;

DECRETA

Art. 1

Si dispone il ritiro dal mercato e il divieto di commercializzazione dei seguenti giochi:

- Schiuma spray di carnevale da 150ml
- Schiuma spray di carnevale da 250ml

prodotti ed immessi sul mercato dalla ditta Solchim S.p.A., con sede in via delle Arti n. 6, 26010 Fiesco (CR);

Art. 2

Si avverte che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore Generale della Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica di questo Ministero entro il termine di trenta giorni ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il presente decreto è notificato all'importatore della merce sopra individuato.

Roma, 2 4 SET. 2008

IL DIRIGENTE (dott.ssa Rita Novelli)

Pita Warelli

! . . . **,** •

- 1